

Invio corrispettivi, niente sanzioni sul ritardo del secondo semestre 2019

ADEMPIMENTI

Moratoria per gli obbligati dal 1° luglio 2019 con volume d'affari oltre 400mila euro

L'unica violazione sanabile è la mancata trasmissione dei dati

**Alessandro Mastroianni
Benedetto Santacrose**

Regolarizzazione senza sanzioni della mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici relativi al secondo semestre 2019 in caso di loro invio entro il 30 aprile 2020 e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019. Con la risoluzione 6/E pubblicata ieri, 10 febbraio 2020, l'agenzia delle Entrate ha intro-

dotto di fatto una ulteriore moratoria al trattamento sanzionatorio previsto, ritenendo applicabili le sanzioni solo in caso di trasmissione telematica, riferita al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019, successiva a tale data ovvero omessa dopo tale termine. La violazione deve naturalmente essere consistita solamente nella mancata trasmissione dei dati, mentre la loro documentazione, memorizzazione e liquidazione delle imposte correlate devono essere state effettuate correttamente e tempestivamente.

Le sanzioni irrogabili per l'omessa trasmissione sarebbero pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro oltre a quelle accessorie della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività stessa nei casi più gravi di recidiva e cioè quando, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte viola-

zioni, compiute in giorni diversi.


La moratoria, ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 2, comma 6-ter, del Dlgs 127/2015, interessa quei contribuenti obbligati, per il secondo semestre 2019, ai corrispettivi telematici: si tratta degli operatori con volume d'affari dichiarato per il 2018 superiore a 400mila euro. Ebbene nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, e sino alla disponibilità di un registratore telematico, i contribuenti interessati hanno potuto avvalersi di una soluzione transitoria, continuando a certificare i corrispettivi rilasciando scontrini o ricevute fiscali, ovvero fatture ove richieste dai clienti, ed inviando i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Analoga moratoria sanzionatoria opera per la generalità dei contribuenti obbligati dallo scorso 1° gennaio 2020, salvo gli esonerati contenuti nel decreto ministeriale del 10 maggio

2019. Le modalità di invio tardivo, individuate dal provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019, consistono nella generazione e nell'invio, mediante i canali telematici già attivi per l'esterometro ovvero con upload nel portale Fatture e Corrispettivi, di un file XML conforme alle specifiche tecniche ovvero, in alternativa, mediante inserimento dei singoli corrispettivi giornalieri in una apposita procedura web.

L'eventuale omessa trasmissione dei dati, in quanto non ci si è avvalsi della procedura indicata entro la tempistica stabilita dall'articolo 2, comma 6-ter, può essere ancora sanata sino al 30 aprile 2020 avvalendosi dei medesimi canali di invio. La riapertura dei termini della sanatoria garantisce di effettuare l'adempimento, senza incorrere in sanzioni, anche a quei contribuenti raggiunti nei giorni scorsi dalla comunicazione che segnalava l'anomalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ACCERTAMENTO

**Fatture di terzi,
linee guida sui controlli**

Una nuova direttiva interna delle Entrate detta la linea sugli atti impositivi fondati su risultanze istruttorie reperite presso terzi. Il documento - che il Sole 24 Ore ha potuto esaminare - cita numerose sentenze della Suprema corte e intende favorire un'uniforme trattazione delle controversie da